



COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L'Aquila
- Il sindaco -



Prot. n 8357

Pacentro 14 dicembre 2020

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali
c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci n.4
67100 L'Aquila

protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto dott. Guido Angelilli in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pacentro (AQ)

RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:¹

L'art. **20** del d.lgs. **75** del **2017**, nel testo in vigore, prevede che "1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015* con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

¹ In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Orbene, si chiede se possano accedere alla stabilizzazione contemplata dalla "Riforma Madia" anche soggetti che, avendo svolto e svolgendo tuttora prestazioni lavorative nei riguardi del Comune con contratti di lavoro a termine e con rapporto di lavoro part time a 18 ore settimanali, non siano più precari in quanto risultino titolari, presso un altro Comune, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (sempre con contratto di lavoro part time a 18 ore settimanali). In altri termini, il quesito concerne l'ammissibilità della stabilizzazione del personale con rapporto a termine e part time di 18 ore settimanali che sia già in servizio a tempo indeterminato presso un'altra pubblica amministrazione, con durata della prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali.

La questione, esaminata di recente dal Consiglio di Stato, ha ricevuto una risposta negativa.

Sembrerebbe che la sussistenza di un rapporto di lavoro stabile alle dipendenze di altra p.a. possa costituire un elemento inconciliabile con la "**ratio**" stessa della stabilizzazione della posizione lavorativa.

Si chiede, inoltre, se, nell'ipotesi in cui la stabilizzazione sia ritenuta ammissibile, è possibile stabilizzare con un contratto a tempo pieno un lavoratore a termine reclutato con una specifica procedura per l'assunzione *part time* e non *full time*.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto attinente alle spese di personale, con conseguenti riflessi sul bilancio.

Le norme riguardanti il quesito sono:

L'art. **20** del D.lgs. **75/2017** e l'art **92** del D.Lgs **267/2000**.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

Corte Appello Bari, sez. lav., 05/10/2018, n. 1695 e Tar Bari, sez. II, 16/05/2012, n. 938.

Recente sentenza del Consiglio di Stato n 872/2020, secondo cui il presupposto della procedura di stabilizzazione è quello dell'assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile (anche presso altro ente) integra un antecedente incompatibile con l'idea stessa di stabilizzazione del dipendente "precario".

Pareri dati sulla materia dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo:

nessuno



Firma del legale rappresentante

IL SINDACO

Dott. Guido Angelilli